

SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1422)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1970

(V. Stampati nn. 734 e 1052)

**d'iniziativa dei deputati ROMANATO, LETTIERI, RAUSA, MORO Dino (734);
IANNIELLO (1052)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 novembre 1970*

Sistemazione dei presidi idonei

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire un concorso per soli titoli, distinto per tipo di istituto per il quale si è consenguita l'idoneità, riservato a coloro i quali siano stati dichiarati idonei o comunque inclusi in graduatoria di merito dei concorsi per posti di preside degli istituti e delle scuole di istruzione media, media classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e delle scuole secondarie di avviamento professionale, indetti prima della entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Gli inclusi nelle graduatorie del concorso di cui al precedente articolo, che non beneficeranno del contingente di presidenze messo a disposizione, hanno diritto alla riserva del 50 per cento dei posti di presidenza disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico per la durata di anni 10.